

N. 410/15
N. 930/16

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 2699/17 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 11/2/2017

Data di Irrevocabilità:

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott.ssa Angela COLELLA** all'udienza del **19/10/2017**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____, residente ed elettivamente domiciliato in _____ via _____ - libero, presente;

Difeso di fiducia dall'Avv _____ del Foro di Monza, con studio in _____ - presente;

IMPUTATO

della contravvenzione di cui all'art. 137, 5° comma, D.L.vo 152/06 perché, nella sua qualità di Amministratore unico della _____, avente sede legale a _____

ir. _____ relativamente alla sede di _____ nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali derivanti dalle lavorazioni di tintoria e finissaggio tessuti, superava i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto relativamente alla sostanza "RAME", rilevato nella concentrazione di 0,60 mg/l (limite di tabella 0,4 mg/l).

Accertato ir _____ il 5/11/2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

La difesa: assoluzione, almeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine, si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

MOTIVAZIONE

Il presente procedimento penale prende le mosse da una comunicazione di notizia di reato effettuata da parte della società _____ nei confronti dell'odierno imputato, _____

in qualità di legale rappresentante della società _____ operante nel settore della nobilitazione tessile e del finissaggio di tessuti.

Come si evince dal capo d'imputazione, infatti, in occasione di un controllo di conformità delle acque reflue industriali, eseguito a fini tariffari in data 5.11.2014, emergeva che la _____ aveva superato, nell'effettuazione di uno scarico di reflui derivanti dalle lavorazioni di tintoria e finissaggio dei tessuti, i valori limite fissati nella tabella 3 dell'all. 5 alla III parte del d.lgs. n. 152/2006, relativamente alla sostanza "RAME", rilevata nella concentrazione di 0,60 mg/l a fronte di un limite tabellare di 0,40 mg/l.

Al fine di meglio comprendere la vicenda che ci occupa, pare preliminarmente opportuno procedere ad una descrizione delle principali caratteristiche dell'unità produttiva facente capo alla _____, per poi passare ad illustrare le diverse metodiche di campionamento delle acque reflue industriali generalmente utilizzabili al fine del controllo di conformità degli scarichi.

A tal proposito, di estrema utilità si è rivelata l'articolata consulenza tecnica a firma dell'Ing. _____, il quale, all'udienza del 5.10.2017, ha dato conto di quanto segue.

Lo stabilimento sito a _____ in _____ è composto da due distinte unità produttive, la _____ - che si occupa di tintura e finissaggio di tessuti - e la _____ che, invece, si occupa prettamente di tintura di filati; lavorazioni, queste, che, come si dirà, presentano caratteristiche completamente differenti (cfr. la deposizione dell'Ing. _____ all'udienza del 5.10.2017, nonché la Relazione Tecnica a sua firma prodotta alla medesima udienza, in particolare con riferimento all'allegato 2, contenente lo schema fognario interno allo stabilimento).

A ciascuna delle suddette unità produttive fanno capo due apposite reti fognarie, che - prima di fare ingresso nella pubblica fognatura - si ricongiungono in un'unica vasca di raccolta, all'interno della quale convogliano i reflui provenienti tanto dalla _____

quanto dalla _____ (cfr. l'allegato 2 alla Relazione Tecnica a firma dell'Ing. _____ e, in particolare, le linee verdi rispettivamente indicanti le tubature della _____, quelle della _____ e il raccordo che tra le due avviene prima dell'ingresso in fognatura).

Le tubature, dunque, seguono inizialmente due percorsi autonomi e indipendenti, di talché i prelievi di controllo possono interessare tanto il punto d'ingresso in fognatura comune alle due reti (con conseguente campionamento di acque provenienti da *entrambe le unità produttive* e ivi confluite), quanto il tratto intermedio precedente al ricongiungimento delle acque nella vasca di raccolta e riconducibile, quindi, alla *singola unità produttiva* (cfr. la

deposizione dell'Ing. _____ all'udienza del 5.10.2017, nonché la Relazione Tecnica a sua firma prodotta alla medesima udienza).

Tanto chiarito, occorre ora illustrare le specifiche modalità con le quali devono essere eseguiti i controlli di conformità delle acque reflue industriali ai parametri tabellari fissati nella tabella 3 dell'all. 5 alla III parte del d.lgs. n. 152/2006.

Come chiarito dall'Ing. _____, ai sensi del par. 1.2.2 dell'all. 5 al d.lgs. n. 152/2006 da ultimo richiamato, sono generalmente previste *due distinte metodiche di campionamento*:

- il campionamento *istantaneo*, che viene compiuto una sola volta su un unico campione di acque di scarico;
- il campionamento *medio composito*, consistente, invece, nel prelevare più campioni di refluo in un arco temporale della durata minima di tre ore, sino ad un massimo di sei, dodici o ventiquattro ore, a seconda delle caratteristiche della lavorazione svolta.

Deve, peraltro, evidenziarsi come, secondo quanto disposto dal suddetto par. 1.2.2 dell'all. 5, "*in mancanza di diverse indicazioni opportunamente riportate e motivate sull'autorizzazione allo scarico, il campione rappresentativo del refluo sottoposto ad analisi deve essere un campione medio composito prelevato in un intervallo di tempo minimo di tre ore*", dovendosi, al contrario, considerare del tutto *eccezionale* la metodica di campionamento di tipo istantaneo, per la cui effettuazione devono sussistere particolari e *motivate esigenze espressamente specificate nel verbale di accertamento* (cfr. la deposizione dell'Ing. _____ all'udienza del 5.10.2017, nonché la Relazione Tecnica a sua firma prodotta alla medesima udienza).

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione al momento del campionamento attiene, poi, al *punto esatto* nel quale il prelievo del refluo deve essere effettuato.

A tal proposito, l'art. 108 co. 5 d.lgs. n. 152/2006 prevede che "*il campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo e non sullo scarico finale*" (Cass. pen., Sez. III, 25.5.2011, n. 24426): è, infatti, lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari e non già lo scarico finale, nel quale ben potrebbe essere confluito un misto di acque reflue provenienti anche da altre unità produttive (cfr. Cass. pen., Sez. III, 10.3.2016, n. 1296).

Sulla base di tali premesse, occorre, quindi, verificare se, in occasione del controllo effettuato nel caso di specie da parte di _____, siano state o meno rispettate le prescrizioni previste dalle suddette disposizioni normative.

Dal verbale di prelievo in data 5.11.2014, anzitutto, si evince come, nella specie, sia stato posto in essere un campionamento di tipo *istantaneo*, all'esito del quale – come si è detto – è risultata una concentrazione di "RAME" pari a 0,60 mg/l a fronte del limite tabellare di 0,40 mg/l (cfr. il verbale di prelievo prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 5.10.2017, nonché le deposizioni di _____ – il tecnico di _____, che ha materialmente proceduto al prelievo – e dell'Ing. _____ alla medesima udienza).

Dal medesimo verbale si ricava, inoltre, che il prelievo *de quo* è stato effettuato nel punto corrispondente alla "uscita finale", vale a dire il punto nel quale – come si è detto –

confluiscono le tubature facenti capo tanto alla _____, quanto alla _____

Orbene, alla luce di quanto sopra, di tutta evidenza appare il *mancato rispetto*, almeno sotto un *duplice profilo*, da parte di _____, delle specifiche modalità di campionamento previste dalla legge:

1. *in primis*, non può non osservarsi come il verbale di prelievo effettuato in data 5.11.2014 ometta di indicare le specifiche motivazioni poste a sostegno dell'opzione per un prelievo istantaneo (che, come sopra esplicitato, rappresenta un'eccezione) in luogo di uno medio composito nell'arco di almeno tre ore (cfr. il verbale di prelievo prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 5.10.2017, nonché la deposizione dell'Ing. _____ alla medesima udienza, integrata dall'all. 1 alla Relazione Tecnica a sua firma);
2. in secondo luogo, è ancora il verbale di prelievo in data 5.11.2014 ad indicare "uscita finale" quale punto prescelto per l'effettuazione del prelievo, in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 108 co. 2 d.lgs. n. 152/2006 per le ipotesi in cui si verifichi una *confluenza* di reflui provenienti da diverse unità produttive: è, infatti, questo il caso della _____, le cui tubature – come si è già avuto modo di esplicitare – confluiscono in quelle della _____ prima dell'ingresso nella fognatura pubblica. Ne deriva, quindi, che la modalità corretta di campionamento avrebbe dovuto prevedere, quale punto di prelievo, il tratto intermedio precedente al ricongiungimento delle acque nella vasca di raccolta e riconducibile alla *singola unità produttiva*.

Deve, peraltro, aggiungersi che, nel caso che ci occupa, _____ non solo *non ha fornito qualsivoglia giustificazione in ordine all'opzione eccezionale* per la metodica di campionamento istantaneo, ma ha altresì inopinatamente ommesso di prendere in considerazione le condizioni concrete del procedimento produttivo realizzato dalla _____.

_____, procedimento produttivo che – come puntualmente evidenziato dall'Ing. _____ nel corso della sua deposizione – avrebbe, al contrario, a maggior ragione richiesto il ricorso alla tipologia *standard* del campionamento medio composito, essenzialmente per i seguenti motivi:

- l'estrema variabilità del processo di tintoria, di volta in volta condizionato dalla tipologia di colore utilizzata e dalla quantità di componenti metalliche in esso presenti;
- il fatto che, in occasione dei controlli eseguiti negli anni precedenti, il valore del rame (pur sempre al di sotto dei limiti consentiti) era apparso notevolmente variabile, proprio perché in relazione di stretta dipendenza con il momento contingente nel quale il prelievo viene effettuato (cfr. l'all. 8 alla Relazione Tecnica a cura dell'Ing. _____ prodotto all'udienza del 5.10.2017 e recante lo storico analisi reflui della _____);
- lo scarto estremamente esiguo tra il risultato dell'analisi (0,40 mg/l di rame) e il massimo tabellare previsto (0,60 mg/l); risultato, questo, che avrebbe senz'altro meritato l'effettuazione di un campionamento medio composito al fine di rendere l'analisi chimica realmente rappresentativa della composizione degli scarichi stessi.



a

Si consideri, peraltro, come *l'estrema variabilità della concentrazione di rame all'interno dei reflui industriali e la non assoluta affidabilità delle analisi* trovino una significativa conferma nel fatto che, nel 2015 (anno successivo a quello del controllo *de quo*), in occasione di un nuovo accertamento effettuato presso la _____, il medesimo prelievo di refluo sia stato sottoposto ad analisi presso due Centri di controllo differenti e che, in un caso, il valore di rame sia risultato pari a 0,011 mg/l, mentre nell'altro – pur a parità di campione – pari a 0,11 mg/l, vale a dire, addirittura dieci volte superiore.

Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, dimostrano come l'accertamento effettuato da _____ nel novembre del 2014 debba essere *notevolmente riconsiderato nella sua valenza probatoria*, dal momento che – ancor più sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'Ing. _____ – appare del tutto ragionevole ritenere che la concentrazione di rame riscontrata ben avrebbe potuto essere differente (e, dunque, anche sotto soglia) laddove fosse stato posto in essere il più opportuno campionamento medio composito; metodica che – giova ancora una volta ricordarlo – *costituisce la regola* ai sensi del par. 1.2.2 dell'all. 5 alla III parte del d.lgs. n. 152/2006: residua, quindi, un più che ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione contestata all'imputato, che deve, pertanto, essere mandato assolto ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

Non può peraltro non evidenziarsi come – alla luce del generale principio di offensività, ormai pacificamente ritenuto di rango costituzionale – non si sarebbe potuti pervenire ad esiti differenti *nemmeno nel caso in cui le modalità di prelievo e il punto di campionamento si fossero rivelati del tutto corretti ed adeguati*.

È, infatti, opinione consolidata in giurisprudenza che – in presenza di reati di pericolo, quale quello *de quo* – il puro e semplice travalicamento dei c.d. limiti tabellari *non possa ritenersi di per sé sufficiente* ai fini della configurabilità del reato, richiedendosi, al contrario, anche l'accertamento di una *concreta ed effettiva minaccia per il bene giuridico tutelato* dalla fattispecie incriminatrice (sul punto, cfr. anche Corte Cost. 11.7.1991, n. 333); con la conseguenza che, laddove il Giudice – nonostante l'effettivo travalicamento del limite previsto dalla legge – accerti che, in virtù dell'esiguo scarto tra il valore limite e quello in concreto rilevato, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non sia stato *neppure messo in pericolo*, o comunque non sia in grado di superare il dubbio ragionevole che ciò non sia accaduto, debba adottare una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Ebbene, nel caso di specie non può non tenersi in considerazione la circostanza tale per cui, a fronte di un valore massimo consentito di 0,40 mg/l della sostanza "RAME", la concentrazione di quest'ultimo rilevata nei reflui industriali provenienti (almeno in parte) dalla _____ fosse pari a 0,60 mg/l.

Pare, dunque, alquanto difficoltoso ritenere che, nel caso di specie, alla luce di uno scarto di tale esiguità, possa essersi realizzata una concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dall'art. 137 co. 5 d.lgs. n. 152/2006; ciò anche in considerazione del fatto che – come illustrato dall'Ing. _____ nel corso della sua deposizione all'udienza del 5.10.2017 – la concentrazione di rame all'interno delle acque reflue industriali può raggiungere, in attività come quelle svolte dalla _____, valori persino superiori a 200 mg/l.

Anche sotto tale profilo, quindi, secondo una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie criminosa in contestazione, _____ va mandato assolto perché il fatto non sussiste, difettando il requisito oggettivo dell'offesa (*sub specie* di messa in pericolo) del bene giuridico tutelato (l'ambiente), quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Tale ultima considerazione consente, peraltro, di escludere la percorribilità della via assolutoria proposta dal Pubblico Ministero, che, in sede di conclusioni, ha chiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.p.

L'applicabilità di tale disposizione – che, del tutto pacificamente, configura una *causa di esclusione della punibilità* e che valorizza le ipotesi di *speciale tenuità dell'offesa* – ha, infatti, come *presupposto* la presenza di condotte che, pur integrando gli estremi di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, non appaiano meritevoli di punizione in ragione dei principi di proporzione e di economia processuale; presupposto, questo, non integrato nel caso di specie, dove, come si è detto, è possibile registrare addirittura l'assenza di qualsivoglia profilo di offensività.

Ad abundantiam, va da ultimo evidenziato che – anche a voler prescindere da tutto quanto sopra esplicitato –, dal momento che il punto prescelto per il prelievo è risultato essere quello di confluenza delle acque reflue della _____ e della _____ non può essere aprioristicamente esclusa l'eventualità che il superamento dei limiti tabellari previsti per il rame possa essere unicamente addebitabile a tale ultima unità produttiva; circostanza, questa, che, comunque, imporrebbe l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,


ASSOLVE

_____ dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in 45 giorni.

Monza, li 19.10.17

IL GIUDICE
dott.ssa Angela COLELLA



Depositato in cancelleria
dal _____
IL CANCELLIERE
Dott. _____ Tabbrini

DIRITTI DI CANCELLERIA PER
€ 2,88 VENGATI
MEDIANTE APPLICAZIONE DI
MARCHIO DA BOLLO
SULL'OGGETTO, Ex Art. 285
T.U. 118/2012.
MONZA, 19/10/17
IL CANCELLIERE